



COMUNE DI TRENTO

C_L378 | RFS039 | 0136670 | 25/06/2020
ASSESSORE CON DELEGA IN MATERIA DI
POLITICHE ECONOMICHE ED AGRICOLE,
TRIBUTI E TURISMO

Fasc. 14/2019/8

Numero di protocollo associato al
documento come metadato
(DPCM3.12.2013,art.20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

A
dott. Maurizio Fugatti
Presidente Provincia Autonoma di Trento

dott. Roberto Failoni
Assessore all'artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo Provincia Autonoma di Trento

e p.c.

dott. Luca Guglielmi
Presidente Presidente della
Seconda Commissione del Consiglio Provinciale

sigg. Capigruppo Provincia autonoma di Trento

Oggetto: Disegno di legge 19 giugno 2020 n. 58 "Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali". Osservazioni.

Ho recentemente appreso per le vie informali dell'avvenuto deposito con procedura d'urgenza del disegno di legge concernente la disciplina delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.

Come noto, la legge 214/2011 di conversione del decreto legge 201/2011 (cd. Decreto Salva Italia) ha pienamente liberalizzato giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali a livello nazionale. La disciplina degli orari delle attività commerciali è da un lato riconducibile alla materia del commercio, attribuita alla competenza primaria della Provincia autonoma, dall'altro – come la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato - presenta profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

A livello provinciale l'adeguamento alla normativa statale in materia di deregolamentazione degli orari è avvenuto con la legge provinciale 15 maggio 2013 n. 9, che all'articolo 11 prevede la sospensione delle disposizioni provinciali in materia di orari di apertura per gli esercizi di commercio al dettaglio e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, lasciando agli esercenti la facoltà di determinare liberamente le giornate e gli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge si riportava quanto di seguito: "La norma statale sulla deregolamentazione degli orari è stata impugnata da diverse regioni, anche ad autonomia speciale, ma è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale n. 299 del 2012, perché afferente alla materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza. La Corte costituzionale

COMUNE DI TRENTO



con successive pronunce ha inoltre dichiarato l'illegittimità di disposizioni contenute in leggi della Regione Toscana (Sentenza n. 27 del 2013) e, da ultimo, della Provincia autonoma di Bolzano (Sentenza n. 38 del 2013), che recavano discipline in contrasto con la prescritta deregolamentazione. Risulta conseguentemente necessario prevedere un percorso che porti ad una revisione normativa della materia in modo da recepire i principi fondamentali della legislazione statale".

In particolare l'articolo 6 della legge provinciale sul commercio della Provincia autonoma di Bolzano n. 7/2012, autorizzava la Giunta ad emanare indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, garantendo l'effettiva tutela degli usi e costumi di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, la tutela dei lavoratori autonomi e dipendenti e il rispetto delle esigenze di ordine pubblico e della tutela della salute. La Corte Costituzionale, nella sentenza sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 6 in quanto tale norma, "benché non introduca nell'immediato disposizioni vincolanti, favorirebbe l'adozione di iniziative locali idonee ad introdurre vincoli che la normativa nazionale di liberalizzazione avrebbe abolito. Infatti, l'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011, (poi convertito), nel modificare l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto legge n. 223 del 2006, (poi convertito), stabilisce che le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. n. 114 del 1998, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande, si svolgano senza limiti e prescrizioni quanto al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Risulterebbe evidente che attribuire alla Giunta la facoltà di reintrodurre in ambito provinciale le suddette prescrizioni comporterebbe una potenziale limitazione alla possibilità di differenziare il servizio, adattandolo alle caratteristiche della domanda, con conseguente possibilità di peggioramento delle condizioni dell'offerta e della libertà di scelta dei consumatori, senza che di ciò la norma di legge fornisca un'adeguata giustificazione".

Alla luce di quanto sopra, appaiono di immediata evidenza le forti criticità giuridiche che la proposta di legge finalizzata a ripristinare le chiusure domenicali e festive comporterà, con il conseguente inevitabile contenzioso in sede giurisdizionale. Ma oltre a questi profili tecnici, non paiono di minore rilievo le conseguenze politiche sul piano economico del tessuto provinciale.

Se la scelta di tornare ad una regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, abbracciata anche da altri Stati europei, come la Francia e la Germania, può essere condivisibile per garantire maggiore tutela ai lavoratori del settore, non si può ignorare il fatto che la stessa, per essere apprezzabile, debba essere il frutto di una scelta del legislatore nazionale e che la sua applicazione sia uniforme e omogenea in tutto il territorio nazionale.

Quella che pare essere una decisione volta a garantire la concorrenza nello specifico contesto territoriale della nostra Provincia, in realtà non farà altro che favorire lo spostamento dell'utenza nelle Province limitrofe, ove non vi sono limiti alla regolamentazione delle aperture, causando un notevole ammanco di indotto agli esercizi commerciali trentini, nonché a tutti i servizi che ad essi vi sono collegati, anche indirettamente.

In qualità di Assessore alle politiche economiche ed agricole e al turismo del Comune di Capoluogo, Le chiedo pertanto di valutare attentamente l'opportunità di un simile ritorno al passato, considerandone tutti gli effetti e le ricadute che ne conseguiranno per il nostro territorio, già fortemente colpito dalla crisi economica causata dallo stato di emergenza sanitaria in cui ancora versiamo.

Mi auguro infine, facendomi portavoce di un percorso fin qui faticosamente impostato, sentiti anche i molti operatori della città che ho l'onore di rappresentare assieme alle



COMUNE DI TRENTO

ASSESSORE CON DELEGA IN MATERIA DI
POLITICHE ECONOMICHE ED AGRICOLE,
TRIBUTI E TURISMO

categorie economiche, che Trento finalmente abbia il concreto e doveroso riconoscimento di essere inserita a pieno titolo tra i territori turistici, così da definire una volta per tutte, anche il ruolo di città capoluogo, con il pregio e il difficile compito di potersi fregiare, finalmente e ufficialmente della dicitura: **“Trento Città Turistica”**.

A disposizione per eventuali chiarimenti o per un confronto sulla tematica, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

L'Assessore
Roberto Stanchina

